



ORIGINALE

N. 3
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018.
---------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BRIZ DANIELA	Presente	MASETTI GIANLUCA	Presente
ANGELI DARIO	Presente	ROUSSEL MARIO	Presente
DURI' ANNARITA	Presente	GARGARI MARCO	Presente
NININO ALVEO	Presente	CATTARINUSSI ELISA	Presente
BLASIGH KARIN	Presente	CEDARMAS MAURO	Assente
PETRICHUOTTO SANDRA	Presente	GALLIUSSI DAMIANO	Presente
ABRAMO GABRIELLA	Presente	PONTONUTTI SANDRO	Presente
LANDRISCINA ANNA	Presente	DE MICHELIS MARIA-CRISTINA	Presente
SALA FRANCO	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO DONATI DEBORA.

BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

RAVVISATO che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 ed ulteriormente modificata con art. 1 delle Legge 28.12.2015 n. 208;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D. Lgs 446 del 15.12.1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2014, sono escluse dall'imposta, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti fattispecie:

- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle

- Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (comma 708 della legge 147/2013);

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO altresì che l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 13 della legge 28.12.2015 n. 208 dispone che dall'anno 2016 venga applicata l'esenzione Imu ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (rimangono soggetti al pagamento tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se agricoltori);

PRESO ATTO altresì che l'art. 1, comma 53 della medesima legge di stabilità 2016 prevede dal 2016 la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;

PRESO ATTO che il già citato art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 al comma 10 stabilisce che l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato ai parenti non è più applicabile dall'anno 2016, ma è stata sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile se in possesso di opportuni requisiti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08.08.2014, per quanto non superato da modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

APPURATO che l'art. 13, comma 7 dello stesso stabilisce in €. 2,58 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei Comuni ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU di cui alla lett. g): "i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

PRESO ATTO che i valori minimi di stima per le aree fabbricabili espressi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili e approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2010, sono da considerarsi validi anche per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e del Decreto Lgs. 14.03.2011 n. 23, considerato anche i richiami agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che la legge di stabilità anno 2018, n. 205 del 27.12.2017, dispone anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015, mentre il suddetto blocco non si applica alla Tari;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e successive modifiche; all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 2014/2011 e successive modifiche; alla Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014); alla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2015); alla Legge 212/2000 (Statuto diritti contribuente);

RITENUTO OPPORTUNO mantenere per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2017, compresi i valori per le aree edificabili, al fine di non aggravare il carico fiscale dei contribuenti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

1 – DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato e approvato;

2 – DI CONFERMARE anche per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come di seguito determinate:

- Aliquota di base **0,76** per cento;
- Aliquota dello **0,4** per cento a:
 - o abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

3 – DI CONFERMARE per l'anno 2018 la detrazione di imposta in € 200,00 a favore di:

- abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (immobili in categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER);

4 – DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5 – DI CONFERMARE, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Municipale Propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2010, esecutiva;

6 - DI DICHIARARE, con separata ed.....votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c 19 della L.R. 21/2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere: De Michielis), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n.15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere: De Michielis), espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
BRIZ DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.